

Circolare n. 88
del 6-12-2017

AI DOCENTI
Alla Segreteria del personale e
didattica

Oggetto: corretto e consapevole utilizzo dei *social network*

Se è vero che non è più possibile fare a meno dell'utilizzo quotidiano dei *social network* nei rapporti tra docenti, tra genitori, tra studenti, vorrei brevemente richiamare tutta la comunità scolastica sull'importanza di **avvalersi in modo consapevole di queste nuove forme di comunicazione**.

Ad esempio, i *social* possono migliorare i processi didattici e organizzativi, possono favorire il dialogo e accelerare lo scambio di informazioni, ma è necessario agire in modo corretto.

Rammento che, secondo il nostro regolamento di istituto, sono previste sanzioni disciplinari a carico degli studenti che offendono la scuola o altri e che ledono un bene giuridico (l'onore, l'identità "personale" della scuola, compagni, docenti, la scuola, quale soggetto giuridico) tramite i social networks e simili, anche se le condotte non sono poste in essere a scuola.

Invito, inoltre, anche i docenti, nei vari scambi di informazioni *on line*, ad utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione in modo efficace ed evitare di utilizzarli in modo assoluto. Non si può fare a meno del confronto diretto e dello scambio di emozioni. Ricordo, inoltre, quanto previsto dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (**Allegato 1**).

Mi rivolgo, infine, ai genitori: siamo tutti consapevoli dell'importanza delle relazioni personali e del fatto che i gruppi *whatsapp*, fondamentali per dare informazioni e indicazioni, non sono uno strumento adatto per affrontare problematiche o difficoltà, soprattutto se legate alla vita scolastica. Ricordo, pertanto, che è sempre possibile per i rappresentanti dei genitori chiedere un locale per organizzare riunioni *in presenza*, anche coinvolgendo il dirigente scolastico (o suo delegato).

In allegato (**Allegato 2**), i chiarimenti forniti dalla Cassazione, seguiti, ormai costantemente, da tutta la giurisprudenza, su alcune modalità scorrette di comunicazione attraverso i social che possono costituire **reato per diffamazione**.

E' importante riflettere su quanto solo appena accennato: l'obiettivo è quello di rafforzare l'alleanza educativa tra le varie e diverse componenti scolastiche.

Seguiranno altre azioni informative-formative in linea con le ultime normative (*cyberbullismo* e linee guida sul patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia) che sta avviando la nostra referente prof. ssa A. Venditti che naturalmente ringrazio.

Allegato 1

Art. 3

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Art. 12

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Allegato 2

La diffamazione secondo la giurisprudenza

Esiste la possibilità di querelare una persona per diffamazione se, ad esempio, parla male di un altro soggetto su *whatsapp*. L'art. 595 c.p. prevede che chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno con la multa fino a 1.032 euro. Circostanze aggravanti di tale reato possono essere l'attribuzione di un fatto determinato (reclusione fino a due anni e multa fino a 2.065 euro) ovvero l'offesa di soggetti appartenenti al Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio (cfr. art. 342 c.p.).

La diffamazione scatta, non solo nel caso in cui un soggetto, nel parlare di un altro, alla presenza fisica di più persone, lo faccia con frasi tali da ledere la sua reputazione; il reato, infatti, può configurarsi anche in caso di una conversazione telematica, come quelle effettuate con chat su internet (si pensi a un gruppo su *Facebook* o su *Messenger*) o con sms tramite *whatsapp*.

Le condizioni perché si possa configurare la diffamazione sono:

- l'assenza del soggetto offeso (diversamente scatterebbe l'ingiuria che costituisce in un semplice illecito civile, con obbligo di risarcimento del danno e pagamento di una multa)
- la consapevolezza, da parte del colpevole, di scrivere qualcosa che leda l'altrui reputazione e di comunicare la frase denigratoria a più persone
- la presenza di due o più persone (presenza che, come detto, non deve essere necessariamente fisica, potendo anche essere "virtuale" come nel caso di conversazioni telematiche o via *whatsapp*)
- la presenza di una sola persona, ma con modalità tali (pensare agli *screenshot*) che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere.



Istituto di Istruzione Superiore Statale
BLAISE PASCAL
Liceo classico – Liceo scientifico
Liceo internazionale scientifico (opzione italo inglese)

Scuola certificata
CAMBRIDGE
International Examinations

Cambridge International School



Ministero dell'Università e della Ricerca
USRLAZIO
Ufficio Scolastico Regionale

Istituto Capofila Ambito 16



Rete
Nazionale
Licei Classici